

St. Gallen, 30. Juni 2021

Manuela Dean
Direktwahl 071 282 35 50
manuela.dean@ahv-ostschweiz.ch

Info 02/2021 - Tutto ciò che c'è da sapere sul settore delle assicurazioni sociali

Gentili Signore e Signori

Siamo lieti di informarvi qui di seguito in merito alle modifiche e alle novità previste:

1. Congedo di assistenza per i genitori con figli che hanno gravi problemi di salute

A partire dall'01.07.2021, i genitori che assistono il figlio con gravi problemi di salute e che devono interrompere la loro attività lucrativa per questo motivo beneficiano di un congedo di assistenza di 14 settimane. Durante il congedo di assistenza viene versata un'indennità di assistenza finanziata mediante l'indennità per perdita di guadagno (IPG). Tale congedo dovrà essere preso entro 18 mesi, in una sola volta o in singoli giorni. Le indennità giornaliere ammontano all'80% del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima del diritto all'indennità.

L'indennità di assistenza è riservata ai genitori il cui figlio minore ha un forte bisogno di assistenza a causa di gravi problemi di salute. Per definire nel modo più preciso possibile le condizioni del diritto, il legislatore ha disciplinato cosa si debba intendere per gravi problemi di salute, quali distinzioni debbano eventualmente essere applicate alla condizione professionale dei genitori interessati e come debba essere valutato il rapporto tra i genitori e il figlio. Il nuovo opuscolo informativo "6.10 – Indennità di assistenza", disponibile sul nostro sito internet, contiene informazioni dettagliate. I relativi moduli saranno da noi pubblicati all'inizio di luglio 2021.

2. Indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato

Dal 1° luglio 2021, le madri il cui figlio deve rimanere in ospedale per almeno due settimane subito dopo il parto hanno diritto più a lungo all'indennità di maternità.

La legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) in vigore sinora prevedeva già che l'inizio del diritto all'indennità di maternità potesse essere differito se un neonato doveva rimanere in ospedale per più di tre settimane immediatamente dopo la nascita. Essa non contemplava però alcuna indennità di maternità per la durata di questo soggiorno ospedaliero e non disciplinava neppure la durata massima del rinvio.

Con la modifica di legge, la durata del diritto all'indennità di maternità è stata prolungata fino a un massimo di 56 giorni, purché il neonato debba rimanere in ospedale per almeno due settimane subito dopo il parto. Il prolungamento si somma alla durata ordinaria dell'indennità di maternità. In tal modo è possibile percepire un'indennità di maternità per un periodo massimo di 154 giorni (98 più 56 giorni). Il diritto al prolungamento è tuttavia limitato alle madri che riprendono a lavorare dopo il congedo di maternità. Questa misura permette di compensare la perdita di guadagno in circa l'80 per cento dei casi di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato e di coprire il periodo del divieto di lavoro di otto settimane dopo il parto.

Il prolungamento dell'indennizzo deve essere richiesto a noi e documentato con un certificato medico attestante che il neonato dovrà rimanere in ospedale immediatamente dopo il parto e ininterrottamente per almeno due settimane.

L'opuscolo informativo "6.02 – Indennità di maternità" valido dall'01.07.2021 sarà pubblicato all'inizio di luglio 2021 poiché la versione attuale è ancora valida fino al 30.06.2021. Lo stesso vale per i relativi moduli.

3. Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Il 1° luglio 2021 entrerà in vigore la nuova legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD). Le prestazioni transitorie sono destinate alle persone a partire dal 60° anno di età che hanno esaurito il diritto all'assicurazione contro la disoccupazione dopo l'01.01.2021. Queste prestazioni sono tese a migliorare la protezione sociale dei disoccupati prima del pensionamento. Si tratta di prestazioni in funzione del bisogno fortemente orientate al modello delle prestazioni complementari. Il relativo diritto soggiace tuttavia a diverse condizioni: in particolare, almeno 20 anni di contribuzione AVS (di cui almeno 5 dopo il 50° anno di età), sostanza esigua e nessuna rendita AVS o AI.

Importanti linee direttive sono disponibili nell'opuscolo informativo "5.03 – Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani", già pubblicato sul nostro sito internet. Il relativo modulo seguirà prossimamente.

Speriamo vivamente di esserle stati utili con queste indicazioni e restiamo naturalmente a sua disposizione in ogni momento per eventuali domande.

Cordiali saluti

**Ostschweizerische Ausgleichskasse
für Handel und Industrie**



Andreas Fässler
Amministratore